

Tribunale - Savona, 12/02/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA

Composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALBERTO PRINCIOTTA Presidente

Dott. DAVIDE ATZENI Giudice Rel.

Dott. ERICA PASSALALPI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 2629 del Ruolo Generale dell'anno 2020 vertente

TRA

A.G. e T.A., rappresentati e difesi dall'Avvocato Claudia Arduino ed elettivamente domiciliati in Loano, via T.T. (RICORRENTI)

E

T.S., contumace (RESISTENTE)

e con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede

OGGETTO: interdizione

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta T.S. presenta "disturbo pervasivo dello sviluppo, con immaturità cognitiva di tipo medio e disturbo del linguaggio espressivo e recettivo", come confermato dalla relazione datata 30 settembre 2020, in atti, firmata dalla dottoressa D.P.R., specialista in neuropsichiatria infantile.

Tali risultanze diagnostiche trovano riscontro nell'esito dell'esame giudiziale del convenuto.

Occorre valutare, ora, quale strumento risulti più adeguato per garantire un'adeguata protezione alla parte convenuta in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.

Sul punto occorre richiamare i principi di diritto posti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e di Cassazione.

La Corte di Cassazione, (sentenza n. 13584\06) e la Corte Costituzionale (sentenza n. 440\2005), hanno premesso l'assoluta necessità di "perimetrare" i tre istituti di protezione previsti al titolo XII del libro I del codice Civile: amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione.

Non può omettersi una demarcazione tra le diverse figure al fine di evitare una confusione tra gli ambiti di operatività dei singoli strumenti laddove lo stesso Giudice Costituzionale (sentenza citata), ha ribadito che l'individuazione dello strumento della tutela in favore dell'inabile non

possa essere lasciato, in assenza di chiari confini fra le diverse fattispecie, alla discrezionalità dell'organo giurisdizionale, in una materia potenzialmente lesiva della sfera di libertà e autodeterminazione dei singoli; ne sarebbero altrimenti compromessi i valori costituzionali fissati agli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione nonché violate ulteriori garanzie del pieno dispiegarsi della personalità.

Affrontando la questione dei poteri sulla persona è doveroso richiamare i caratteri che identificano la figura del tutore al fine di delinearne le diversità dalla figura dell'amministratore di sostegno e del curatore.

Il tutore (art 357 c.c.) ha non solo la mera rappresentanza del tutelato (patrimoniale, di amministrazione), ma soprattutto ha l'obbligo di curarsi della cura della persona sul presupposto della totale incapacità di quest'ultima.

Quello del tutore è un ruolo eccezionale perché a nessun altro soggetto, nel nostro ordinamento, è consentito di sostituirsi ad un altro individuo con modalità così invasive. Tutto ciò può avvenire in quanto il tutore trae la sua legittimazione da una pronuncia giurisdizionale collegiale, assunta in presenza di una difesa tecnica, che acclara che il processo patologico (infermità), stabile (abituale), che interessa una data persona, ne inficia la sfera cognitiva e volitiva al punto che, anche ove il medesimo riesca ad esprimere una sua determinazione, questa debba ritenersi viziata a causa della patologia che lo affligge.

Da questa premessa ne discende che il tutore ha il dovere di prendersi cura del tutelato, di reperire un'adeguata collocazione (art 371 c.c.) e di individuare modalità di assistenza (c.d. progetto personalizzato) coinvolgendo il tutelato ma anche contro la volontà del soggetto (volontà che per quanto sopra detto deve ritenersi viziata).

E' per questi motivi che il primo atto della tutela consiste nell'acquisire un progetto personalizzato dal quale ricavare le necessità di cura e indicazioni per la collocazione del tutelato (che non è in grado di fornirle). La gestione patrimoniale acquista un rilievo strumentale rispetto alla cura della persona; il tutore deve operare nell'ambito di un quadro autorizzato e controllato dal Giudice Tutelare (si pensi alla scelta fra permanenza al domicilio o collocazione in struttura).

Il tutore non può non preoccuparsi di un soggetto dichiarato incapace di gestire i propri interessi perché ne ha, ex lege, la responsabilità finanche di natura penale (art. 591 c.p., abbandono di persona incapace).

L'interdizione patisce di molti handicap storici ed etimologici, ma sancisce una relazione particolare fra tutore (rappresentante) e tutelato (analogamente al genitore nei confronti del figlio minore), cioè di rendere giuridicamente rilevante il dovere di preoccuparsi di un altro soggetto (non soltanto con una generica e indefinibile "presa in carico").

Tutto ciò comporta l'individuazione di un potere\dovere del tutore in ordine alla collocazione del tutelato, disciplinata espressamente dagli artt. 371 c.c. e negli artt. 358 c.c. 44 disp.att. c.c., e costituisce il fondamento del potere dell'intervento sostitutivo del tutore nei confronti del

rappresentato sino ad arrivare alla c.d. collocazione senza il consenso del tutelato (es. residenzialità protratte).

La tutela, quindi, é l'unico strumento che legittimi una collocazione protratta, anche contro la volontà dell'interessato e che legittimi una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici (art. 37 Codice Medico Deontologico 16.12.2006 ma nello stesso senso anche il precedente) ovvero nella scelta di modalità assistenziali. In ciò consiste il quid iuris di protezione che l'interdizione può assicurare, ai sensi dell'art 414 cc, in presenza di una condizione di abituale infermità cui necessita una rappresentanza integrale nella gestione di tutti propri interessi.

Nella specie, T.S., come accertato ed indicato nella documentazione agli atti, non sarebbe in grado di provvedere autonomamente ad alcun atto neppure per gestire la propria quotidianità; non sarebbe capace di garantirsi un'assistenza adeguata, individuare una collocazione adeguata né di rilasciare un consenso informato; un amministratore o un curatore non potrebbe sostituirsi a T.S. nelle scelte terapeutiche ma neppure nella gestione di ogni atto di natura patrimoniale come, invece, nella specie, necessita.

Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili neppure atti che possono essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento del tutore.

Ritiene, pertanto il Collegio come proprio in applicazione dei criteri posti dalla Suprema Corte e di valutazioni in ordine alla conformità della misura alle suindicate esigenze debba concludersi che, nella specie, tenendo conto del criterio c.d. finalistico, l'interdizione sia l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione al convenuto in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.

Per quanto riguarda la nomina del tutore e del protutore, pare opportuno nominare quale tutore la madre A.G., nata a Messina il .., e protutore il padre T.A., nato a Finale Ligure il ..

Tenuto conto della natura della causa, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Savona, in composizione collegiale, respinta ogni diversa istanza, in contumacia della parte convenuta:

pronuncia l'interdizione per infermità di mente nei confronti di T.S., nato a Pietra Ligure l'.., nominando tutore dell'interdetto la madre A.G., nata a Messina il .., e protutore il padre T.A., nato a Finale Ligure il ...

Manda alla Cancelleria di provvedere agli incumbenti di cui all'art. 423 c.c.

Spese di lite compensate

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Savona in data 12.2.2021